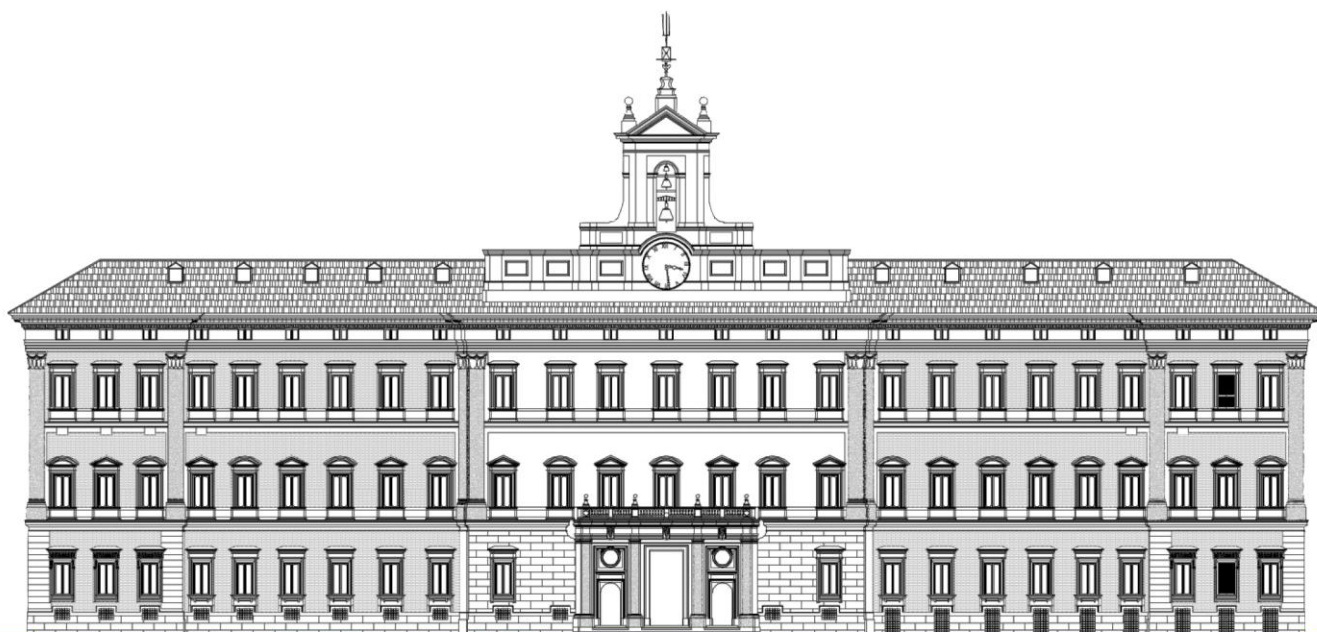




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2825

Disposizioni in materia di giovani e servizio civile
universale e deleghe al Governo per il riordino della
materia

N. 488 – 26 giugno 2026



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2825

Disposizioni in materia di giovani e servizio civile
universale e deleghe al Governo per il riordino della
materia

N. 488 – 26 giugno 2026

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA.....	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLO 1	- 4 -
DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO E IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE NAZIONALI PER I GIOVANI.....	- 4 -
ARTICOLO 2	- 10 -
DELEGA AL GOVERNO PER LA REVISIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE.....	- 10 -
ARTICOLO 3	- 14 -
CARTA GIOVANI NAZIONALE	- 14 -
ARTICOLO 4	- 18 -
OSSERVATORIO PERMANENTE PER LE POLITICHE PER I GIOVANI	- 18 -
ARTICOLO 5	- 22 -
CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA	- 22 -
ARTICOLO 6	- 23 -
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	- 23 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2825
Titolo:	Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatore per la Commissione di merito:	Ciocchetti (FDI)
Commissione competente:	XII (Affari sociali)

PREMESSA

Il disegno di legge in esame (collegato alla manovra finanziaria 2026-2028) reca disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia.

È oggetto della presente Nota il testo elaborato in sede referente, risultante dalle proposte emendative approvate dalla XII Commissione (Affari sociali), nella seduta del 23 giugno 2026, e trasmesso alle Commissioni competenti, in sede consultiva, per l'espressione dei rispettivi pareri.

Il testo iniziale è corredato di relazione tecnica, che risulta tuttora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni, a cui non risulta allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, posto che dal provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, conformemente a quanto previsto dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5.

Gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito non sono corredati di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e quelle che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Delega al Governo per il riordino e il coordinamento delle politiche nazionali per i giovani

Le norme, modificate durante l'esame in sede referente, delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi concernenti la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di politiche per i giovani¹, in osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- promuovere l'attuazione, in tutto il territorio nazionale, della strategia dell'Unione europea per la gioventù, quale quadro di riferimento per la collaborazione a livello europeo nell'elaborazione delle politiche per i giovani, con particolare attenzione a quelli in condizioni di vulnerabilità, e per la predisposizione delle agende per la gioventù, definendo la categoria dei "giovani" come persone di età compresa tra 14 e 30 anni [comma 1, lettera *a*]);
- favorire il coordinamento fra i diversi livelli di governo, definendo un'impostazione uniforme per la partecipazione dei giovani alla vita politica, economica e sociale e riconoscendo il ruolo degli stessi, con particolare attenzione ai giovani in condizioni di vulnerabilità, marginalità o disabilità, e quello delle organizzazioni giovanili nei processi di sviluppo del Paese, nel rispetto del principio di equità intergenerazionale, di parità tra i sessi e di non discriminazione [comma 1, lettera *b*]);
- assicurare il coinvolgimento delle autonomie territoriali, prevedendo l'istituzione di un tavolo tecnico di coordinamento, composto da un rappresentante del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo presiede, da un rappresentante delle regioni e delle province autonome, da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e da un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia (UPI), quale sede permanente di confronto e di partecipazione a tutela della coerenza e dell'integrazione delle misure adottate a livello territoriale; ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese né altri emolumenti comunque denominati [comma 1, lettera *b*-bis]);
- prevedere strumenti di attuazione e di monitoraggio delle politiche in favore dei giovani italiani e stranieri regolarmente residenti in Italia, consentendo anche

¹ Le disposizioni specificano che l'adozione dei decreti legislativi è anche finalizzata all'adeguamento della materia al diritto dell'Unione europea nonché in coerenza con gli atti programmatici adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e con la strategia sull'equità intergenerazionale, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2026) 110 *final*, del 5 marzo 2026.

l'individuazione di diversi limiti anagrafici in relazione a particolari contesti o a determinate esigenze emergenti dal quadro socioeconomico nazionale o previsti in specifici ambiti dall'Unione europea [comma 1, lettera c)];

- prevedere i requisiti e le modalità di costituzione nel territorio nazionale delle comunità giovanili, formate o promosse da enti locali unitamente a enti con e senza scopo di lucro e a enti del Terzo settore, intese quali spazi significativi di crescita civile e culturale dei giovani, nonché spazi per la promozione della creatività e dell'integrazione sociale [comma 1, lettera d)];
- prevedere criteri di rappresentatività delle organizzazioni giovanili e degli enti coinvolti, anche mediante una soglia minima di partecipazione di giovani di età compresa tra quattordici e trenta anni non inferiore a un terzo degli associati [comma 1, lettera d-bis)];
- definire un quadro normativo di riferimento per l'adozione, da parte dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, dell'atto programmatico recante la strategia nazionale per la gioventù, di durata almeno quinquennale, che individui le priorità strategiche, gli obiettivi e le linee di intervento condivise tra lo Stato e gli enti territoriali, nell'ambito dell'Osservatorio permanente per le politiche per i giovani, al fine di promuovere:
 - processi di inclusione, autonomia, protagonismo e partecipazione attiva dei giovani nonché strumenti per il monitoraggio e la valutazione dell'impatto degli interventi nazionali e locali in favore delle giovani generazioni, in conformità allo strumento di valutazione adottato in sede di Unione europea denominato *Youth Check*, anche attraverso la promozione di sperimentazioni locali di applicazione dello strumento stesso [comma 1, lettera e), numero 1)];
 - corretti stili di vita, il benessere psico-fisico dei giovani, la tutela della famiglia e della natalità, il diritto alla salute e il diritto allo studio, anche attraverso il contrasto della povertà educativa, nonché l'accesso a percorsi di formazione e orientamento professionale per l'inserimento nel mondo del lavoro, l'inclusione, la coesione sociale, l'accesso al credito e l'autoimprenditorialità [comma 1, lettera e), numero 2)];
- prevedere, nell'ambito della suddetta programmazione, il coinvolgimento dell'Agenzia italiana per la gioventù², nella definizione delle strategie, con particolare

² Di cui all'articolo 55 del decreto-legge n. 13 del 2023. L'articolo ha istituito l'Agenzia italiana per la gioventù, ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile, che è subentrata nelle funzioni svolte dall'Agenzia nazionale per i giovani nell'ambito degli obiettivi individuati dai programmi europei. A tal fine, coopera con le altre Agenzie o Autorità delegate per i settori istruzione e formazione e svolge attività di cooperazione nei settori delle politiche della gioventù e dello sport, anche a livello internazionale e con le comunità degli italiani all'estero, nonché attività di coordinamento,

riferimento al raccordo con le politiche europee in materia di gioventù, nonché, sulla base di linee di indirizzo dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, nella pianificazione e realizzazione di iniziative legate agli interventi individuati nella strategia nazionale per la gioventù [comma 1, lettera f]);

- garantire al Consiglio nazionale dei giovani³ il ruolo di organo consultivo e di rappresentanza dei giovani, prevedendone la partecipazione ai processi decisionali e la più ampia rappresentanza delle relative istanze, nonché disciplinare e regolare le forme di collaborazione e coordinamento dello stesso con il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, al fine di garantire la coerenza e l'efficacia delle iniziative condivise [comma 1, lettera g]);
- definire la disciplina per il riconoscimento della figura del lavoratore impegnato in ambito socio-educativo per i giovani, al fine di allineare il contesto nazionale alle prassi europee in materia di animazione socio-educativa (*Youth Work*) quale attività svolta in favore, da e con i giovani, attraverso metodologie di educazione formale e non formale, individuando, anche attraverso la costituzione di un tavolo di lavoro interistituzionale presieduto dall'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, le competenze che tale figura deve possedere per operare in una pluralità di contesti, tra cui centri giovanili, associazioni, animazione di strada, media digitali e scambi giovanili europei, da acquisire attraverso specifici percorsi formativi, nel rispetto delle funzioni attribuite all'Agenzia italiana per la gioventù [comma 1, lettera h]);
- prevedere adeguati spazi e strumenti di consultazione, anche digitali, e di dialogo e rappresentanza, a livello nazionale e territoriale, per il coinvolgimento di giovani, associazioni giovanili, decisori politici, ricercatori e analisti, al fine di garantire che le opinioni e le esigenze dei giovani siano prese in considerazione nella definizione delle politiche pubbliche, contribuendo all'elaborazione dei contenuti della strategia nazionale per la gioventù, anche in coerenza con gli strumenti dell'Unione europea in materia di partecipazione giovanile, quali il dialogo dell'UE con i giovani (EU *Youth Dialogue*), di cui all'Allegato 1 della strategia dell'Unione europea per la

promozione e realizzazione di studi e ricerche sulla cittadinanza europea, sulla cittadinanza attiva e sulla partecipazione dei giovani, e funzioni di autorità abilitata alla formazione di animatori socioeducativi.

³ Il Consiglio nazionale dei giovani è stato istituito dall'articolo 1, commi da 470 a 477, della legge n. 145 del 2018, quale organo consultivo e di rappresentanza, composto dalle associazioni giovanili maggiormente rappresentative e dai soggetti indicati nel proprio statuto. Il Consiglio svolge funzioni volte ad incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale dell'Italia, tra le quali rientrano: la promozione del dialogo tra istituzioni ed organizzazioni giovanili; la formazione e lo sviluppo di organismi consultivi dei giovani a livello locale; l'espressione di pareri e proposte su atti normativi di iniziativa del Governo che interessino i giovani; la partecipazione ai forum associativi, europei ed internazionali. Ulteriori compiti possono essere attribuiti con decreto del Presidente del Consiglio o dell'Autorità politica delegata in materia. A decorrere dalla data di adozione dello Statuto (1° marzo 2019), il Consiglio nazionale dei giovani è subentrato al Forum nazionale dei giovani nella rappresentanza presso il Forum Europeo della Gioventù

gioventù, e lo strumento di valutazione denominato “*Youth Check*” [comma 1, lettera i)];

- effettuare una ricognizione normativa delle disposizioni vigenti in materia di politiche per i giovani e procedere al riordino delle stesse, per definire una disciplina organica, anche attraverso l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia, organizzando le disposizioni per settori omogenei di materie o per specifiche attività o gruppi di attività e indicando espressamente eventuali norme da abrogare [comma 1, lettera l)].

Gli schemi dei decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di giovani, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il decreto legislativo di attuazione dei principi di cui alla lettera l) è adottato anche su proposta dell'Autorità politica delegata per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa (comma 2).

Gli schemi sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'adozione dei decreti legislativi o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di quarantacinque giorni (comma 3).

Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, il Governo può adottare, con la procedura prevista dal presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei medesimi (comma 4).

La **relazione tecnica**, riferita al testo originario del provvedimento, dopo aver riepilogato i contenuti principali del provvedimento stesso, evidenzia che le disposizioni dell'articolo 1 conferiscono la delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi in materia di politiche per i giovani (da definirsi come le persone di età compresa tra i 14 e i 30 anni) – da intendere come l'insieme delle strategie, delle azioni ed iniziative promosse dall'Unione europea, dal Consiglio d'Europa, dallo Stato, dagli enti territoriali e dai giovani stessi anche attraverso propri organismi rappresentativi - al fine di favorire la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti, adeguandole anche al diritto europeo.

La proposta di legge delega intende razionalizzare gli interventi a favore dei giovani, rafforzando il ruolo degli stessi nei confronti delle istituzioni pubbliche sulla base dei principi e criteri direttivi indicati nella norma, che prevedono l'attuazione, in ambito nazionale, della Strategia dell'Unione europea per la gioventù [lettera a)]; il coordinamento fra i diversi livelli di governo per la partecipazione dei giovani alla vita politica, economica

e sociale [lettera b)]; il monitoraggio delle politiche in favore dei giovani italiani e stranieri residenti in Italia [lettera c)]; la costituzione su tutto il territorio nazionale delle comunità giovanili, formate da enti locali insieme a enti *profit* e *non profit* [lettera d)]; un quadro normativo di riferimento per l'adozione, da parte dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, di un atto programmatico, nell'ambito dell'«Osservatorio permanente per le politiche per i giovani» di cui al successivo articolo 4 [lettera e)]; il coinvolgimento dell'Agenzia italiana per la gioventù, nella definizione delle strategie [lettera f)]; l'attribuzione al Consiglio nazionale dei giovani del ruolo di organo consultivo e di rappresentanza dei giovani [lettera g)]; la disciplina per il riconoscimento della figura dei lavoratori impegnati in ambito socioeducativo per i giovani, al fine di allineare il contesto nazionale alle prassi europee in materia di “*Youth Work*” anche attraverso la costituzione di un tavolo di lavoro interistituzionale presieduto dall'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili [lettera h)]; la costituzione di adeguati spazi e strumenti di consultazione, dialogo e rappresentanza, a livello nazionale e territoriale, per il coinvolgimento di giovani, associazioni giovanili, decisori politici, ricercatori e analisti [lettera i)]; il riordino delle disposizioni vigenti in materia di politiche per i giovani, finalizzato all'adozione di un testo unico.

Con riferimento al criterio di delega di cui alla lettera b), la relazione tecnica precisa che l'istituzione di un tavolo di lavoro interistituzionale non dà luogo a indennità, compensi, onorari, rimborsi spese, né sussistono altri oneri finanziari per il proprio funzionamento.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le disposizioni in esame delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, concernenti la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di politiche per i giovani, e prevedendo a tal fine una serie di principi e criteri direttivi.

In particolare, i principi e criteri direttivi prevedono: strumenti di attuazione e di monitoraggio delle politiche in favore dei giovani [comma 1, lettera c)]; il coinvolgimento dell'Agenzia italiana per la gioventù nella definizione delle strategie di programmazione [comma 1, lettera e)]; il ruolo di organo consultivo e di rappresentanza per il Consiglio nazionale dei giovani [comma 1, lettera g)]; adeguati spazi e strumenti di consultazione, dialogo e rappresentanza, a livello nazionale e territoriale, anche in coerenza con gli strumenti dell'Unione europea in materia di partecipazione giovanile [comma 1, lettera i)].

In proposito, per quanto riguarda il coinvolgimento delle autonomie territoriali, di cui al principio e criterio direttivo indicato alla lettera *b-bis*) del comma 1, che prevede la costituzione di un tavolo tecnico di coordinamento, quale sede permanente di confronto e di partecipazione a tutela della coerenza e dell'integrazione delle misure adottate a livello territoriale, stabilendo che ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese né altri emolumenti comunque denominati, si rileva l'opportunità – stante l'assenza di una relazione tecnica a corredo della disposizione introdotta durante l'esame in sede referente – di acquisire elementi di informazione volti ad assicurare che la costituzione del tavolo stesso e lo svolgimento a regime delle sue attività siano sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito al principio e criterio direttivo volto a definire la disciplina per il riconoscimento della figura del lavoratore impegnato in ambito socio-educativo per i giovani, di cui alla lettera *h*), che prevede la possibilità di costituire un apposito tavolo di lavoro interistituzionale presieduto dall'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, non si formulano invece osservazioni, tenuto conto che la costituzione del predetto tavolo appare di carattere discrezionale e che comunque la relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, afferma che tale costituzione non dà comunque luogo a indennità, compensi, onorari, rimborsi spese e che non sussistono altri oneri finanziari per il funzionamento del tavolo medesimo.

Inoltre, non vi sono osservazioni da formulare anche in merito ai principi e criteri direttivi di cui al comma 1, lettere *a*) [attuazione, in ambito nazionale, della strategia dell'Unione europea per la gioventù], *b*) [coordinamento fra diversi livelli di governo per la partecipazione dei giovani alla vita politica, economica e sociale], *d*) [definizione dei requisiti e delle modalità di costituzione nel territorio nazionale delle comunità giovanili], *d-bis*) [previsione di criteri di rappresentatività delle organizzazioni giovanili e degli enti coinvolti], *e*) [predisposizione di un quadro normativo di riferimento per l'adozione dell'atto programmatico recante la strategia nazionale per la gioventù] e *l*) [ricognizione normativa delle disposizioni vigenti in materia di politiche per i giovani e relativo riordino, anche attraverso l'adozione di un testo unico], che

appaiono di carattere prevalentemente programmatico e ordinamentale, alla cui attuazione si dovrà comunque provvedere senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come previsto dalla clausola di invarianza di cui al successivo articolo 5.

Infine, non si hanno osservazioni da formulare anche con riferimento ai restanti principi e criteri direttivi, alla luce della menzionata clausola di invarianza finanziaria, fermo restando che una verifica puntuale del rispetto della stessa sarà possibile solo all'atto dell'esercizio della delega in oggetto, in sede di esame degli schemi di decreto legislativo che saranno trasmessi per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche per i profili finanziari.

ARTICOLO 2

Delega al Governo per la revisione della normativa in materia di servizio civile universale

Le norme, modificate durante l'esame in sede referente, delegano il Governo, al fine di razionalizzare le procedure relative al servizio civile universale, di cui al decreto legislativo n. 40 del 2017, ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, uno o più decreti legislativi, nel rispetto degli articoli 2, 4, 11, 52 e 117, primo comma, della Costituzione.

Si ricorda che il decreto legislativo n. 40 del 2017 ha istituito il servizio civile "universale", finalizzato alla difesa non armata e non violenta della Patria, all'educazione alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica modificando la disciplina relativa al servizio civile.

I settori di intervento in cui si realizzano le finalità del servizio civile universale sono: assistenza; protezione civile; patrimonio ambientale e riqualificazione urbana; patrimonio storico, artistico e culturale; educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale, e dello sport; agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità; promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero.

La programmazione del Servizio civile universale avviene mediante il Piano triennale, suscettibile di aggiornamento annuale, predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale. Il Piano triennale è attuato attraverso programmi di intervento proposti dagli enti di Servizio civile universale che si articolano, a loro volta, in progetti i quali indicano: le azioni; il numero e la distribuzione degli operatori volontari nelle sedi di attuazione il personale dell'ente coinvolto.

La Presidenza del Consiglio cura l'amministrazione e la programmazione annuale delle risorse del Fondo nazionale per il servizio civile, alimentato con le risorse derivanti dal bilancio dello Stato nonché da altre fonti pubbliche e private, comprese quelle comunitarie.

Con il decreto-legge n. 44 del 2023 è stata introdotta una quota di riserva pari al 15 per cento dei posti nei concorsi pubblici per l'assunzione di personale non dirigenziale in favore degli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il servizio civile universale. Tale beneficio è stato esteso anche a chi abbia concluso il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, per effetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 25 del 2025⁴.

I suddetti decreti legislativi sono adottati in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

- semplificare la normativa vigente in materia di servizio civile universale, anche attraverso l'adozione di un testo unico [comma 1, lettera a)];
- regolare la programmazione in materia di servizio civile universale, valorizzando la capacità progettuale degli enti di servizio civile universale rispetto agli interventi da realizzare, e promuovere interventi a carattere sperimentale per favorire l'innovazione del sistema del servizio civile universale e la partecipazione dei giovani [comma 1, lettera b)];
- disciplinare il procedimento amministrativo di iscrizione all'albo del servizio civile universale⁵, definendo termini, modalità istruttorie ed esiti; precisare i requisiti di iscrizione all'albo, tenendo conto anche della capacità organizzativa e delle finalità istituzionali proprie degli enti pubblici; assicurare trasparenza nell'individuazione delle sedi di attuazione dei progetti e dei relativi responsabili; distinguere le responsabilità degli enti titolari da quelle degli enti di accoglienza, iscritti in forma associata a un ente titolare [comma 1, lettera c)];
- disciplinare il procedimento amministrativo di presentazione e di valutazione dei progetti di servizio civile universale, prevedendo modalità di semplificazione nonché definendo in modo univoco gli ambiti territoriali degli interventi di servizio civile universale [comma 1, lettera d)];
- rivedere il sistema dei controlli e regolare il sistema delle verifiche⁶ nei confronti degli enti di servizio civile universale, al fine di perfezionare e rendere trasparenti le

⁴ Si ricorda che l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 25 del 2025 ha novellato l'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo n. 40 del 2017, prevedendo che la quota del 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, si applichi anche coloro che hanno concluso il servizio civile nazionale di cui alla legge n. 64 del 2001.

⁵ Di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 40 del 2017.

⁶ Di cui, rispettivamente, agli articoli 20, comma 1, e 22 del decreto legislativo n. 40 del 2017. L'articolo 20, comma 1, prevede che la legittimità e la regolarità del funzionamento delle procedure di realizzazione dei programmi di intervento di servizio civile universale posti in essere dagli enti iscritti all'albo sia assicurata mediante il controllo sulla gestione, effettuato, ai sensi del comma 2, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base di uno specifico "Piano annuale". Il successivo articolo 22 prevede altresì che il rispetto delle norme per la selezione e l'impiego degli operatori volontari nonché la corretta realizzazione dei programmi di intervento da parte degli enti di servizio civile universale siano oggetto di verifiche ispettive, effettuate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per il tramite di regioni e province autonome. Per le verifiche ispettive sugli interventi all'estero la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi, attraverso il Ministero degli affari esteri e d'intesa con esso, del supporto degli uffici diplomatici e consolari

- procedure volte all'accertamento delle dirette responsabilità dei soggetti coinvolti, nei diversi livelli in cui è articolato il servizio civile universale, dalle quali possa derivare l'applicazione di sanzioni amministrative [comma 1, lettera e)];
- disciplinare il monitoraggio e la valutazione dei risultati dei progetti di servizio civile universale, collegandoli ai benefici per gli operatori volontari e all'ascolto degli attori coinvolti [comma 1, lettera f)];
 - valorizzare e certificare le competenze acquisite dagli operatori volontari durante l'esperienza di servizio civile universale, assicurandone la piena integrazione nel sistema nazionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze⁷, anche in raccordo con le altre amministrazioni competenti [comma 1, lettera g)];
 - rivedere le cause di esclusione dei volontari dal servizio civile universale⁸, anche rimodulando quelle legate a condanne penali [comma 1, lettera g-bis)].

Gli schemi dei decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di giovani, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il decreto legislativo di attuazione dei principi di cui alla lettera a) è adottato anche su proposta dell'Autorità politica delegata per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa (comma 2).

I predetti schemi sono quindi trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'adozione dei decreti legislativi o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di quarantacinque giorni (comma 3).

Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, il Governo può adottare, con la procedura prevista dal presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei medesimi (comma 4).

La **relazione tecnica**, riferita al testo originario del provvedimento, afferma che le disposizioni recano la delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi volti alla razionalizzazione delle fonti del servizio civile universale e alla semplificazione delle procedure in materia, in un'ottica di efficientamento del sistema. Essa è altresì rivolta alla definizione di un più adeguato sistema di progettazione, controllo e verifica sulla corretta gestione del servizio civile universale,

all'estero. Nello svolgimento delle verifiche, resta fermo il regime delle sanzioni amministrative previsto dall'articolo 3-bis della legge n. 64 del 2001.

⁷ Di cui al decreto legislativo n. 13 del 2013.

⁸ Di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 40 del 2017.

nonché all'individuazione di un organico sistema di valutazione e monitoraggio dei risultati degli interventi in materia.

La relazione tecnica afferma inoltre che dall'introduzione delle norme di cui trattasi non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le disposizioni in esame delegano il Governo, al fine di razionalizzare le procedure relative al servizio civile universale, di cui al decreto legislativo n. 40 del 2017, ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento uno o più decreti legislativi.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, in merito ai principi e criteri direttivi di cui al comma 1, lettere *a)* [riassetto della normativa vigente in materia di servizio civile universale, anche attraverso l'adozione di un testo unico], *c)* [disciplina del procedimento amministrativo di iscrizione all'albo del servizio civile universale; definizione dei requisiti di iscrizione all'albo; trasparenza nell'individuazione delle sedi di attuazione dei progetti e dei relativi responsabili; responsabilità degli enti titolari e degli enti di accoglienza], *d)* [disciplina del procedimento amministrativo di presentazione e di valutazione dei progetti di servizio civile universale] e *g-bis)* [revisione delle cause di esclusione dei volontari dal servizio civile universale], stante il loro carattere prevalentemente programmatico e ordinamentale, alla cui attuazione si dovrà comunque provvedere senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come previsto dalla clausola di invarianza finanziaria contenuta nel successivo articolo 5.

Infine, non si hanno osservazioni da formulare, alla luce della menzionata clausola di invarianza finanziaria, anche con riferimento ai principi e criteri direttivi relativi: alla regolazione della programmazione in materia di servizio civile universale e alla promozione di interventi a carattere sperimentale per favorire l'innovazione del sistema del servizio civile universale e la partecipazione dei giovani [comma 1, lettera *b)*]; alla revisione del sistema dei controlli e la regolazione del sistema delle verifiche nei confronti degli enti di servizio civile universale giovani, di cui agli articoli 20, comma 1, e 22 del decreto legislativo n. 40 del 2017 [comma 1, lettera *e)*]; alla disciplina del monitoraggio e della valutazione dei risultati dei progetti di

servizio civile universale, collegata ai benefici per gli operatori volontari [comma 1, lettera f)]; alla valorizzazione e certificazione delle competenze acquisite dagli operatori volontari [comma 1, lettera g)], fermo restando che una verifica puntuale del rispetto della clausola stessa sarà possibile solo all'atto dell'esercizio della delega in oggetto, in sede di esame degli schemi di decreto legislativo che saranno trasmessi per il parere delle Commissioni competenti. In questo quadro, dovrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere espressamente nel testo, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3, per la delega ivi conferita, che gli schemi di decreto legislativo siano trasmessi per il parere alle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari.

ARTICOLO 3

Carta giovani nazionale

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 413, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato «Fondo per la Carta giovani nazionale (CGN)» con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

La Carta Giovani Nazionale (CGN), istituita e disciplinata dal decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 27 febbraio 2020⁹, è uno strumento virtuale, cui è possibile accedere tramite l'*App* IO, che consente ai cittadini italiani ed europei residenti in Italia, di età compresa tra 18 e 35 anni, di avere agevolazioni per accedere a beni, servizi e opportunità sul territorio nazionale ed europeo.

Si ricorda che l'articolo 4 del decreto ministeriale 27 febbraio 2020 ha stabilito che l'Amministrazione responsabile per l'attuazione del medesimo decreto ministeriale è il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il quale si avvale della società PagoPA S.p.a. per lo sviluppo dei servizi tecnici volti ad assicurare il funzionamento della CGN e di soggetti esterni competenti per la gestione del sistema di convenzioni con operatori pubblici e privati, per l'implementazione di un servizio di *help desk*, per lo sviluppo e l'aggiornamento dei contenuti della Carta e per le attività di comunicazione e promozione.

Il Fondo per la Carta giovani nazionale, iscritto nel capitolo 793 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non è stato rifinanziato negli anni successivi al 2022 e il relativo capitolo non reca disponibilità nell'ambito del vigente bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per il triennio 2026-2028.

⁹ Recante *Istituzione della Carta giovani nazionale (CGN) e definizione di criteri, funzionalità e modalità per la realizzazione e la distribuzione della stessa*, emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 414, della legge n. 160 del 2019.

La norma attribuisce gratuitamente ai giovani di età compresa tra diciotto e trentacinque anni, cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea, nonché stranieri regolarmente residenti in Italia, la «Carta giovani nazionale (CGN)», quale strumento per l'accesso ai servizi istituzionali rivolti alla fascia di età di riferimento e per la fruizione agevolata di beni e servizi volti a favorire la crescita personale, sociale e culturale dei beneficiari (comma 1). Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di giovani, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, sono definiti i criteri, le funzionalità e le modalità per la realizzazione e la distribuzione della CGN (comma 2). Le norme prevedono inoltre che, alla gestione di tutte le attività relative alla CGN si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente, a valere sul Fondo per le politiche giovanili, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 3).

Si ricorda che il Fondo per le politiche giovanili, istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del citato decreto-legge n. 223 del 2006, reca una dotazione, di competenza e di cassa, per il 2026 pari a 54.929.399 euro (*cfr. [bilancio di previsione per il 2026 della Presidenza del Consiglio dei ministri](#)*).

Il decreto del Ministro per lo sport e i giovani del 9 febbraio 2026, recante la ripartizione del Fondo per le politiche giovanili per l'anno 2026, prevede, tra le misure di rilevanza nazionale, cui è destinata una quota del Fondo pari al 47 per cento, anche la "realizzazione di attività correlate alla 'Carta Giovani Nazionale' e alla sua diffusione sul territorio, quale strumento del Governo finalizzato a promuovere una migliore qualità della vita delle giovani generazioni" e il coinvolgimento di Regioni, Province Autonome, ANCI e UPI per favorire la diffusione della "Carta Giovani Nazionale" sul territorio.

Vengono inoltre abrogati i commi 413 e 414 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 (comma 4).

Il citato comma 413 ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di promuovere l'accesso ai beni e ai servizi ai cittadini italiani ed europei residenti in Italia di età compresa tra 18 e 35 anni, un fondo denominato «Fondo per la Carta giovani nazionale (CGN)», con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

Il successivo comma 414 ha stabilito che con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge, sono definiti i criteri, le funzionalità e le modalità per la realizzazione e la distribuzione della Carta giovani nazionale (CGN).

In attuazione di tali disposizioni è stato emanato il decreto ministeriale 27 febbraio 2020 (*cfr. [infra](#)*).

Le norme prevedono infine che, fino all'adozione del decreto di cui al comma 2, si applichino le disposizioni del decreto del Ministro per le politiche giovanili del 27 febbraio 2020, pubblicato nel sito *internet* del Governo e del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, che ha disciplinato i criteri, le funzionalità e le modalità per la realizzazione e la distribuzione della CGN (comma 5).

La **relazione tecnica**, illustrate le finalità e il contenuto delle norme, assicura che l'abrogazione dell'articolo 1, commi 413 e 414, della legge n. 160 del 2019, che hanno, rispettivamente, istituito il "Fondo per la Carta giovani nazionale (CGN)" e rinviato ad un decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport la disciplina per la realizzazione e la distribuzione della medesima (decreto adottato in data 27 febbraio 2020), non impatta né sulle convenzioni già stipulate dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale con la Società PagoPA S.p.a. e con la società Eutalia S.r.l., sottoscritte rispettivamente in data 13 ottobre 2023 e 22 novembre 2023, né sulle attività tuttora in corso, in quanto alla gestione relativa alla Carta Giovani Nazionale e ai connessi adempimenti si provvede con le risorse esistenti a legislazione vigente.

La relazione tecnica ribadisce, infine, che agli adempimenti previsti si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente, a valere sul Fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame attribuisce gratuitamente ai cittadini italiani, di Stati membri dell'Unione europea o stranieri residenti in Italia, di età compresa tra diciotto e trentacinque anni la «Carta giovani nazionale (CGN)» (comma 1), rinviando la relativa disciplina attuativa ad un apposito decreto dell'Autorità politica delegata in materia di giovani (comma 2).

Alla gestione di tutte le attività relative alla Carta giovani nazionale si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente, a valere sul Fondo per le politiche giovanili, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 3).

Le norme inoltre abrogano i commi 413 e 414 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, che hanno, rispettivamente, istituito il "Fondo per la Carta giovani nazionale (CGN)" e rinviato ad un decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport la disciplina per la realizzazione e la distribuzione della medesima (decreto ministeriale 27 febbraio 2020) [comma 4].

Le norme prevedono infine che, fino all'adozione del decreto di cui al comma 2, si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 27 febbraio 2020 (comma 5).

La relazione tecnica assicura che l'abrogazione dell'articolo 1, commi 413 e 414, della legge n. 160 del 2019 non impatta né sulle convenzioni già stipulate dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale con la Società PagoPA S.p.a. e con la società Eutalia S.r.l.

sulle attività in corso, in quanto alla gestione relativa alla Carta giovani nazionale e ai connessi adempimenti si provvede con le risorse esistenti a legislazione vigente.

In proposito, si ricorda, in primo luogo, che la Carta giovani nazionale è stata finanziata, dal 2020 al 2022, con il Fondo per la carta giovani nazionale, di cui all'articolo 1, comma 413, della legge n. 160 del 2019, che recava una dotazione di 5 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2020-2022, mentre negli anni successivi la realizzazione delle attività relative alla Carta è stata inclusa tra le finalità del Fondo per le politiche giovanili dai decreti ministeriali che hanno provveduto in quegli anni (dal 2023 al 2026)¹⁰ alla ripartizione del Fondo medesimo, senza però definire quanta parte delle sue risorse debbano essere destinate a tale finalità. In questo quadro, le disposizioni in esame, nel solco dei menzionati decreti ministeriali, prevedono – con norma di rango primario – che alla gestione delle attività relative alla Carta si provveda con le risorse disponibili a legislazione vigente, a valere sul Fondo per le politiche giovanili, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006, senza tuttavia definire, neanche in questo caso, le risorse da destinare a tali attività attraverso l'indicazione di uno specifico limite di spesa.

In secondo luogo, si evidenzia che, come si evince anche dall'analisi tecnico-normativa del provvedimento, l'intervento legislativo estende la platea dei beneficiari della Carta, includendovi anche gli stranieri residenti in Italia, allo scopo di dare attuazione ad alcune sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea¹¹.

Tutto ciò considerato, appare opportuno acquisire dati ed elementi informativi idonei a quantificare le risorse necessarie a garantire gratuitamente la Carta, per provvedere ai costi per lo sviluppo dei servizi tecnici, per la gestione del sistema di convenzioni, per l'erogazione del servizio di *help desk*, per lo sviluppo e l'aggiornamento dei contenuti della Carta e per le attività di comunicazione e promozione. Tali informazioni appaiono necessarie, sia in considerazione dell'ampliamento della platea di destinatari, sia al fine di escludere che la

¹⁰ Si vedano i seguenti atti amministrativi: [DM 28 Dicembre 2023 Riparto Fondo Politiche Giovanili 2023](#), [l'Intesa Conferenza Unificata triennio 2024-2026 sulla ripartizione del Fondo per le politiche giovanili per gli anni 2024, 2025 e 2026](#), [DM Fondo per le politiche giovanili 2025](#), [Decreto Riparto FPG 2026 34278956 \(1\)](#).

¹¹ Si veda il [Dossier del Servizio Studi](#) per un approfondimento.

disposizione in esame, lasciando del tutto indeterminata la quota di risorse del Fondo per le politiche giovanili da destinare all'attribuzione gratuita della Carta, possa pregiudicare la realizzazione di interventi già finanziati a valere sulle risorse del medesimo Fondo.

ARTICOLO 4

Osservatorio permanente per le politiche per i giovani

La norma, modificata nel corso dell'esame in sede referente, istituisce, presso il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio permanente per le politiche per i giovani, di seguito denominato «Osservatorio», quale sede di confronto e raccordo politico-strategico e funzionale tra le amministrazioni pubbliche interessate e l'organo consultivo cui è demandata la rappresentanza dei giovani. L'Osservatorio ha funzioni consultive e di indirizzo, programmazione e coordinamento delle politiche settoriali e trasversali in materia di politiche per i giovani. L'Osservatorio opera, sulla base delle priorità di indirizzo politico individuate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche per i giovani, nei seguenti ambiti di intervento:

- individuazione di priorità strategiche, obiettivi e linee di intervento funzionali all'elaborazione della strategia nazionale per la gioventù [comma 1, lettera *a*]);
- analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per l'attuazione della strategia nazionale per la gioventù [comma 1, lettera *b*]);
- coordinamento delle attività e delle iniziative, comprese le iniziative di carattere normativo del Governo, per la promozione di interventi in tutti gli ambiti della vita dei giovani, armonizzando gli interventi settoriali di competenza dei diversi soggetti coinvolti e razionalizzando le risorse a vario titolo destinate alle politiche per i giovani [comma 1, lettera *c*]).

Le norme individuano i componenti dell'Osservatorio, che è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche per i giovani o da un suo delegato (comma 2).

Sono membri dell'Osservatorio: il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione o un suo delegato; il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità o un suo delegato; il Ministro per le disabilità o un suo delegato; il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa o un suo delegato; il Ministro dell'economia e delle finanze o un suo delegato; il Ministro delle imprese e del *made in Italy* o un suo delegato; il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o un suo delegato; il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica o un suo delegato; il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o un suo delegato; il Ministro del lavoro e delle politiche sociali o un suo delegato; il Ministro dell'istruzione e del merito o un suo delegato; il Ministro dell'università e della ricerca o

un suo delegato; il Ministro della cultura o un suo delegato; il Ministro della salute o un suo delegato; il Ministro del turismo o un suo delegato; il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare o un suo delegato; il Ministro per gli affari regionali e le autonomie o un suo delegato; il Ministro per la pubblica amministrazione o un suo delegato; il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un suo delegato; il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani o un suo delegato; il presidente dell'Unione delle province d'Italia o un suo delegato; il presidente dell'Agenzia italiana per la gioventù o un suo delegato e il presidente del Consiglio nazionale dei giovani o un suo delegato.

L'Osservatorio si avvale di un Comitato tecnico-scientifico presieduto da un coordinatore tecnico-scientifico, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche per i giovani, ed è composto da:

- il Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale o un suo delegato [comma 3, lettera a)];
- tre componenti designati dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale [comma 3, lettera b)];
- due componenti designati dall'Istituto nazionale di statistica [comma 3, lettera c)];
- due componenti designati dall'Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del Consiglio nazionale delle ricerche [comma 3, lettera d)].

Il Comitato tecnico-scientifico, nell'ambito degli orientamenti generali stabiliti dall'Osservatorio, ha funzioni di supporto nella valutazione dei risultati, dell'efficacia e degli impatti dei programmi e degli interventi realizzati e predispone la stesura di un rapporto annuale sulla condizione giovanile in Italia, con riferimento anche alle condizioni sociali, territoriali e formative¹², tenuto conto dei bisogni e delle aspettative che caratterizzano le diverse fasce d'età che compongono la platea dei destinatari delle politiche per i giovani. Si prevede che il rapporto annuale tenga anche conto delle risultanze delle valutazioni di impatto generazionale di cui all'articolo 4 della legge n. 167 del 2025 e che tale rapporto sia pubblicato in formato aperto e accessibile¹³ (comma 4).

Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 167 del 2025 la valutazione di impatto generazionale (VIG) consiste nell'analisi preventiva degli atti normativi del Governo, ad esclusione dei decreti-legge, in relazione agli effetti ambientali o sociali indotti dai provvedimenti, ricadenti sui giovani e sulle generazioni future, con particolare attenzione all'equità intergenerazionale. La VIG è effettuata nell'ambito dell'analisi di impatto della regolamentazione prevista dall'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, secondo criteri e modalità individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5 del medesimo articolo 14.

¹² Si ricorda che il riferimento alle condizioni sociali, territoriali e formative è stato inserito, nel corso dell'esame, in sede referente, in seguito all'approvazione dell'emendamento 4.32.

¹³ *Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie*

Si prevede inoltre che l'Osservatorio operi in raccordo con le strutture competenti in materia di valutazione di impatto generazionale, al fine di assicurare la coerenza metodologica e l'integrazione delle analisi¹⁴ (comma 4-*bis*).

Alle riunioni dell'Osservatorio e del Comitato tecnico-scientifico possono essere invitati a partecipare altri rappresentanti di amministrazioni, enti e organismi interessati, in relazione agli argomenti trattati (comma 5).

L'Osservatorio e il Comitato tecnico-scientifico si riuniscono periodicamente, su convocazione del rispettivo presidente. Si prevede che l'Osservatorio e il Comitato tecnico-scientifico garantiscano la pubblicità dei lavori ai sensi della normativa vigente¹⁵ (comma 6).

Viene inoltre previsto che l'Osservatorio trasmetta annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta, corredata del rapporto annuale sulla condizione giovanile in Italia di cui al comma 4, anche ai fini dell'adozione di eventuali atti di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti, secondo le disposizioni dei Regolamenti delle Camere¹⁶ (comma 6-*bis*).

Le attività di segreteria dell'Osservatorio e del Comitato tecnico-scientifico sono assicurate dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 7).

Per la partecipazione ai lavori dell'Osservatorio e del Comitato tecnico-scientifico, a qualunque titolo, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione dell'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 8).

La **relazione tecnica**, riferita al testo originario del provvedimento, richiamato il contenuto delle norme, assicura che dalla loro introduzione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La partecipazione, a qualunque titolo, all'Osservatorio e al Comitato avviene a titolo gratuito e non comporta alcun compenso, attribuzione di gettoni di presenza, rimborso di spese o altri emolumenti comunque denominati. Alle attività di segreteria dell'Osservatorio e del Comitato tecnico-scientifico provvede il Dipartimento per le politiche giovanili e il

¹⁴ Tale previsione è stata introdotta, durante l'esame in sede referente, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 4.35.

¹⁵ Tale previsione è stata introdotta, durante l'esame in sede referente, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 4.37.

¹⁶ Tale previsione è stata introdotta, durante l'esame in sede referente, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 4.12.

Servizio civile universale nell'ambito delle risorse umane, strumentali ed economiche disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame, modificate nel corso dell'esame in sede referente, istituiscono, presso il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio permanente per le politiche per i giovani, che si avvale di un Comitato tecnico-scientifico, e definiscono gli ambiti di intervento e la composizione di entrambi gli organi (commi da 1 a 3). Il Comitato tecnico-scientifico, nell'ambito degli orientamenti generali stabiliti dall'Osservatorio, ha funzioni di supporto nella valutazione dei risultati, dell'efficacia e degli impatti dei programmi e degli interventi realizzati e predispone la stesura di un rapporto annuale sulla condizione giovanile in Italia (comma 4).

È inoltre previsto che: il rapporto annuale tenga conto anche delle risultanze delle valutazioni di impatto generazionale di cui all'articolo 4 della legge n. 167 del 2025; l'Osservatorio operi in raccordo con le strutture competenti in materia di valutazione di impatto generazionale, al fine di assicurarne la coerenza metodologica e l'integrazione delle analisi (comma 4-*bis*); lo stesso Osservatorio trasmetta annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta, corredata del medesimo rapporto annuale (comma 6-*bis*).

Le attività di segreteria dell'Osservatorio e del Comitato tecnico-scientifico sono assicurate dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 7).

Le norme stabiliscono, inoltre, che la partecipazione ai lavori dell'Osservatorio e del Comitato tecnico-scientifico, a qualunque titolo, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati e recano, infine, una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero articolo (comma 8).

Al riguardo, pur tenuto conto che le disposizioni escludono la corresponsione di compensi e altri emolumenti ai componenti dell'Osservatorio e del Comitato tecnico-scientifico, appare in ogni caso opportuno acquisire elementi di informazione in ordine alle risorse da destinare al funzionamento dei predetti organismi nell'ambito del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di assicurare che le attività di segreteria possano essere effettivamente svolte

dal Dipartimento competente nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, come previsto dal comma 7.

Con riferimento alle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente, che ampliano e precisano le attività connesse alla predisposizione del rapporto annuale e al raccordo con le strutture competenti in materia di valutazione di impatto generazionale, stante l'assenza di una relazione tecnica a corredo delle norme introdotte, appare altresì opportuno acquisire elementi di informazione volti ad assicurare che tali ulteriori adempimenti possano essere svolti nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 8 dell'articolo 4 reca una clausola di invarianza, ai sensi della quale per la partecipazione, a qualunque titolo, ai lavori dell'Osservatorio e del Comitato tecnico-scientifico istituiti dal medesimo articolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. La medesima disposizione prevede che dall'attuazione dell'articolo 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, nel rilevare che il disegno di legge già reca, all'articolo 5, una clausola di invarianza riferita al complesso del provvedimento, non si hanno osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione.

ARTICOLO 5

Clausola di invarianza finanziaria

La norma prevede che le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dal provvedimento in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 5 reca una clausola di invarianza riferita al complesso del provvedimento, ai sensi della quale le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione.

ARTICOLO 6

Clausola di salvaguardia

La norma prevede che le disposizioni del provvedimento in esame e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione dello stesso si applichino nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame prevede che le disposizioni del provvedimento in esame e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione dello stesso si applichino nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare.